

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL
FUNZIONAMENTO, PER IL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO
E PER IL CONTROLLO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA .

Il presente documento detta indicazioni in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 15, e seguenti della Legge della Regione Emilia Romagna n. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia", nonché in materia di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia, sulle loro strutture e sui servizi ricreativi e di conciliazione di cui all'art. 9 della legge medesima.

Lo stesso documento detta altresì indicazioni in materia di "accreditamento dei nidi d'infanzia" di cui alla deliberazione della giunta regionale 704/2019, in attuazione della L.R 19/2016, e della delibera di giunta regionale 1035 del 29/6/2021.

Sono infine indicati i compiti della commissione tecnica distrettuale.

Art. 1 - Servizi per cui è richiesta l'autorizzazione al funzionamento

In attuazione della legge regionale n. 19/2016 le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia che necessitano di espressa autorizzazione al funzionamento sono:

- a) Nidi d'infanzia (compresi: micronidi, sezioni primavera, nidi aziendali);
- b) servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi,);
- c) servizi integrativi (spazio bambini e centro per bambini e famiglie);
- d) servizi sperimentali.

Per i servizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente la domanda deve essere presentata dal soggetto gestore privato al Dirigente del Settore comunale competente in materia in cui ha sede il servizio, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 1564 del 2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R 19/2016"

La domanda di autorizzazione al funzionamento deve essere corredata della documentazione prescritta sulla quale l'Amministrazione Comunale effettuerà i controlli.

Per i servizi di cui alla lettera d), la domanda deve essere presentata al Dirigente del Settore comunale competente utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 1564/2017 Allegato B.

La domanda deve essere corredata della documentazione prescritta sulla quale l'Amministrazione Comunale effettuerà i controlli.

Le procedure per l'autorizzazione al funzionamento sono determinate dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 1564 del 2017.

Per i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica ed affidati in gestione ad esterni, l'assoggettamento dei gestori privati alla procedure di autorizzazione al funzionamento, avviene mediante richiesta di autorizzazione al Comune accompagnata da una certificazione del Comune (solo per il primo rilascio autorizzativo) attestante il possesso dei requisiti strutturali previsti dalla normativa regionale vigente.

Art. 2 – Servizi per cui è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività

I servizi ricreativi e le iniziative di conciliazione di cui all'art. 9 della legge regionale, pur non soggetti ad autorizzazione al funzionamento, sono soggetti alla presentazione all'Amministrazione comunale, contestualmente all'inizio del servizio, della segnalazione certificata di inizio attività sull'apposito modello sottoscritto dal responsabile legale del soggetto gestore.

Le procedure ed i contenuti della segnalazione certificata di inizio attività sono determinati dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 1564 del 16/10/2017 e dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore, prima di presentare la segnalazione certificata di inizio attività può chiedere all'Amministrazione Comunale ed alla Commissione tecnica distrettuale di cui agli artt. 22 e 23 della L.R. 19/2016, una valutazione preventiva del progetto in ottemperanza alla legge statale e regionale, e comunque nell'ottica della massima semplificazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, e s.m.i "Disciplina generale dell'edilizia", a garanzia dell'idoneità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

Art. 3 – Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento

L' autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia - ai sensi dell'art. 15 comma 2, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 19/2016, nonché della "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione" n. 1564/2017 - è concessa dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura, che la rilascia sentito il parere della commissione tecnica distrettuale.

Il Dirigente del Settore competente al rilascio dell'autorizzazione, con atto motivato, può discostarsi dal parere della commissione tecnica distrettuale.

Art. 4 – Commissione Tecnica Distrettuale: compiti, composizione e funzionamento.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 23 della L.R. 19/2016, la commissione ha le seguenti funzioni:

- a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati:
- b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva
- c) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.

Ai sensi dell'art 22 della L.R. 19/2016, comma 1 e 2, la Commissione tecnica distrettuale, che opera per l'ambito distrettuale socio-sanitario di Reggio Emilia, Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, è nominata dal Comune di Reggio Emilia, in qualità di ente capofila di distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di Distretto.

Ai sensi dell'art 22 della L.R. 19/2016, comma 3, per lo svolgimento delle funzioni, la Commissione tecnica distrettuale deve essere dotata delle seguenti professionalità:

- amministrativa con funzioni di Presidente;
- pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
- igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress- lavoro correlato, su designazione dall'Azienda unità sanitaria locale competente;
- edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

Per assicurare il funzionamento della Commissione tecnica distrettuale è prevista la nomina di membri supplenti così come indicato dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 1564 del 16/10/2017 – allegato B, paragrafo 4.1.

Per la validità delle riunioni è necessario che tutte le competenze professionali siano rappresentate, anche attraverso i supplenti.

Tutti i soggetti pubblici e privati interessati hanno provveduto a formalizzare, come previsto dalla normativa, il nominativo del loro rappresentante.

Per quanto concerne la nomina del rappresentante del settore privato, le Associazioni e Cooperative Sociali interessate hanno provveduto alla nomina del proprio rappresentante; il ruolo di membro effettivo per ciascuna delle componenti pedagogiche di competenza privata verrà affidato a rotazione triennale a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione, secondo un criterio di rotazione così stabilito: Confcooperative, Legacoop, Fism.

I restanti membri possono partecipare ai lavori della Commissione, ma solo il nominato in carica ha diritto di voto. I sostituti hanno diritto di voto nel caso di assenza del nominato.

I membri della Commissione dovranno astenersi qualora sia in discussione una richiesta di autorizzazione al funzionamento relativa ad un servizio collocato nel territorio del Comune di appartenenza o per i quali sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse (ai sensi delle L. 190/2012, 241/1990, DPR 62/2013, 165/2001), richiedendo, in tal caso, tempestivamente la loro sostituzione con altro componente.

Al fine di garantire la conoscenza delle singole realtà territoriali nelle quali il servizio trova collocazione, alle sedute della Commissione partecipa un rappresentante del Comune interessato senza diritto di voto.

La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo mail, di norma, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere pervenuta dal Comune.

Saranno convocati tutti i membri della Commissione, sia effettivi che supplenti.

La Commissione funziona di regola con la totalità dei componenti. In caso di impossibilità per uno o più componenti a partecipare o a inviare un supplente, il Presidente promuove comunque la decisione della Commissione con la presenza di tutte le competenze professionali oltre al Presidente e la trasmette agli assenti, i quali possono far pervenire il loro parere al Presidente entro dieci giorni dal ricevimento.

La Commissione valuta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, la completezza e la regolarità della documentazione inviata dal Comune ed i relativi allegati alla domanda così come previsto nell'Allegato B, paragrafo 2, deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 1564 del 16/10/2017 .

La Commissione, per il rilascio di parere relativo all'autorizzazione al funzionamento o al rinnovo, può svolgere sopralluoghi presso le strutture in esame, previo avviso al soggetto

gestore, per verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati. Il preavviso – di almeno sette giorni lavorativi – dovrà essere formalizzato al gestore tramite comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mediante consegna a mano. Dell'esito del sopralluogo e/o del confronto col soggetto gestore, sarà redatto apposito verbale.

La commissione, potrà inoltre calendarizzare sopralluoghi di vigilanza, per verificare la permanenza dei requisiti dichiarati, senza darne previa comunicazione al soggetto gestore. Dell'esito del sopralluogo e/o del confronto col soggetto gestore, sarà redatto apposito verbale.

Art. 5 – Termini per il provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione

Il Dirigente competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio educativo per la prima infanzia gestito da soggetti privati, acquisito il parere obbligatorio formulato dalla Commissione Tecnica Distrettuale, adotterà il provvedimento finale di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, nei termini previsti della normativa e dalle relative direttive applicative, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.

Il termine può essere sospeso una sola volta, per il tempo strettamente necessario, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per integrare la domanda o la documentazione o per fornire i chiarimenti richiesti necessari per l'istruttoria.

Il Dirigente può, con atto motivato, discostarsi dal parere rilasciato dalla Commissione.

L'autorizzazione al funzionamento sarà rilasciata per i servizi che soddisfino pienamente i requisiti indicati nella L.R. 19/2016 e nell'Allegato A) della deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 1564 del 16/10/2017.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento.

Sarà negata l'autorizzazione al funzionamento nei seguenti casi:

- in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio;
- di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A) della direttiva regionale n. 1564/2017.

In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non verrà interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non risponda entro il termine di sessanta giorni – o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni – il richiedente avrà diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune nel quale ha sede il servizio.

Il Soggetto Gestore che si sia vista negata l'autorizzazione al funzionamento, potrà ripresentare l'istanza, documentando preventivamente - o contestualmente alla nuova

richiesta - l'eliminazione degli elementi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento sia per quanto attiene agli aspetti organizzativi che strutturali. Al medesimo procedimento potrà ricorrere il gestore che, a seguito di irregolarità accertate, abbia subito la revoca di una precedente autorizzazione e abbia poi provveduto al ripristino dei requisiti richiesti.

Art. 6 – Durata e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare all'organo competente (Comune) di cui al precedente art. 1, almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla L.R. 19/2016, e deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 1564 del 16/10/2017 e dalla normativa vigente.

Il Comune provvede al rinnovo e verifica - anche tramite sopralluogo - la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione, avvalendosi del parere della Commissione Tecnica Distrettuale.

L'autorizzazione al funzionamento per i servizi di cui al successivo art. 8 non può essere concessa per una durata superiore alla durata della sperimentality indicata dal nucleo di valutazione regionale.

Art. 7 - Accredimento dei servizi: definizione e ambito di applicazione

Il percorso di accreditamento e il sistema di valutazione della qualità sono istituiti dalla Legge Regionale 19/ 2016, artt. 17 e 18.

Ai sensi dell'allegato 1, comma 1 della deliberazione della giunta regionale n 704 del 2019, accreditamento dei nidi d'infanzia e della successiva delibera 1035/2021, la Regione Emilia-Romagna al fine di promuovere e sostenere la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia istituisce l'accreditamento del servizio, basato sul percorso di valutazione della qualità.

Tale percorso si orienta particolarmente alla individuazione dei bisogni formativi territoriali per pianificare azioni di miglioramento e assicurare le condizioni per una qualità diffusa e sostenibile nel territorio regionale.

La Legge regionale 25/11/ 2016, n.19 stabilisce che per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti per l'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.

La stessa legge regionale, all'art. 18, prevede che i servizi pubblici o privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, dispongano dei requisiti per l'accreditamento.

All'art. 21, comma 3, viene inoltre stabilito che nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

La direttiva 704/2019 definisce gli standard dei requisiti per l'accreditamento dei nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi e scolastici, sezioni primavera per bambini dai 24 a 36 mesi, nidi aziendali) e avvia la sperimentazione di un processo di accreditamento che consiste in una prima attuazione per la tipologia "nidi d'infanzia".

Successivamente il percorso di accreditamento potrà includere anche i servizi educativi integrativi al nido.

Al fine di consentire ai soggetti pubblici e privati un'adeguata preparazione al processo di accreditamento si stabilisce che la direttiva 704/2019 entri in vigore dal 30/06/2021.

7.1 - percorso di transizione in attuazione della 1035/2021

La delibera di giunta regionale n 1035 del 29/6/2021, ha ritenuto necessario supportare tutti gli Enti ed i soggetti interessati alla nuova procedura di accreditamento dei servizi (micro nidi, sezioni di nido aggregate a sezioni primavera) con la realizzazione di un percorso di transizione, anche alla luce dell'impatto rilevante che l'epidemia covid-19 ha generato sul sistema integrato dei servizi per l'infanzia, causando per i nidi pubblici e privati un aumento dei costi legati alle misure di sicurezza a fronte di una diminuzione delle risorse provenienti dalle rette.

La medesima direttiva ha approvato all'art.1, il percorso di transizione relativo all'accreditamento dei nidi d'infanzia, caratterizzato da una progressiva attuazione, al fine di assicurare le condizioni di una qualità diffusa e sostenibile nel territorio regionale e pari opportunità per accedere ai finanziamenti pubblici; tale provvedimento, al comma 2, ha inoltre stabilito che i Comuni e loro forme associative pianifichino le procedure per l'accreditamento dei servizi a gestione privata, definendo le priorità nei paragrafi: 2.a, 2.b e al comma 3.

7.2 - Ruolo della Commissione Tecnica Distrettuale nel percorso di accreditamento

La Commissione tecnica distrettuale, ai sensi della L.R 19/2016 art 23 b, esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento.

La legge prevede che per l'accreditamento, in via ordinaria, la commissione sia composta solo dal Presidente e dalla componente pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato, ma anche eventualmente da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere, sempre rispettando la composizione ordinaria.

Nel caso di servizio nuovo non fornito di autorizzazione, la commissione, nella sua composizione ordinaria per l'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art 22 della legge regionale, completa l'istruttoria per l'autorizzazione ed invia il parere al Comune nei tempi previsti dalla DGR 1564/2017.

Nel frattempo, la Commissione nella sua formazione di cui al comma 2 dell'art. 23 della L.R può compiere l'istruttoria per l'accreditamento, basata su elementi del tutto diversi da quelli dell'autorizzazione. Quando giungerà dal Comune l'atto di autorizzazione al funzionamento potrà essere inviata dalla Commissione al Comune il parere sull'accreditamento.

In caso di non completezza della domanda la Commissione richiede l'integrazione del suo contenuto. In tal caso il termine fissato dal Comune è sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'accreditamento.

In riferimento al Progetto pedagogico, la Commissione verifica la completezza della sua articolazione sulla base dell'Indice definito nelle linee regionali allegata alla direttiva 704/2019, nonché la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo. Inoltre la commissione:

- entro un anno dalla concessione dell'accreditamento, verifica la partecipazione per tutti i servizi pubblici e privati del coordinatore pedagogico del servizio alle attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) ;
- entro un anno dall'avvio del processo di autovalutazione del servizio verifica l'avvenuta redazione del report di autovalutazione previsto al paragrafo 9 della direttiva 704/2019, sulla base dello strumento di valutazione elaborato dal CPT.

Terminata l'istruttoria la Commissione ne invia le risultanze al Comune che può far propria l'istruttoria, emettendo un provvedimento in tutto conforme al parere della commissione, oppure discostarsene, anche totalmente, motivando la propria scelta nell'atto stesso.

7.3 - Procedure per la richiesta e concessione dell'accreditamento

Come stabilito dalla deliberazione 704/2019, la richiesta di accreditamento deve essere presentata da parte del privato al Comune in cui ha sede il servizio.

La modulistica utile per le richieste di accreditamento sarà adottata dai comuni del distretto socio sanitario e resa pubblica nei rispettivi siti internet e sarà redatta dal Direttore dell'istituzione scuole e nidi dell'infanzia del comune di Reggio Emilia, in concerto con il Presidente della Commissione tecnica distrettuale.

Alla domanda di accreditamento, oltre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e al progetto pedagogico, dovrà essere allegata una breve descrizione delle misure di accesso e partecipazione alle famiglie - art. 6 L.R. 19/2016- con le indicazioni di cui alla DGR 704/2019.

Per quanto riguarda invece la partecipazione e trasparenza relative alle attività educative (art. 8 L.R. 19/2016) esse sono descritte nel progetto pedagogico allegato alla direttiva 704/2019.

La durata dell'accreditamento di ciascun servizio ha durata coincidente a quella dell'autorizzazione al funzionamento.

7.4 Tempistiche

I Comuni o le loro forme associative stabiliscono il termine entro il quale deve essere fornita risposta alla domanda di accreditamento. Tale termine non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla trasmissione della documentazione alla CTD, e può essere sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'accreditamento.

In sede di prima applicazione, come previsto dalla deliberazione 1035/2021, comma 4, in caso di particolare necessità, gli enti locali potranno disporre di un'ulteriore proroga di 30 giorni.

Art. 8 – Procedure per i servizi sperimentali

Il gestore che intende avviare una sperimentazione deve presentare domanda al Comune nel cui territorio si prevede sia collocato il servizio. La domanda deve essere corredata del progetto pedagogico, dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e indicare il contesto territoriale e sociale.

Il Comune territorialmente competente provvede ad inviare la richiesta alla Regione, accompagnata dal parere in merito.

La Regione, tramite il nucleo di valutazione regionale dei progetti sperimentali e con la presenza del rappresentante del Comune, valuta se il progetto ha caratteristiche sperimentali e, qualora ne riconosca tale valenza, ne specifica la durata e ne evidenzia i parametri di riferimento da applicare in sede di autorizzazione al funzionamento che saranno verificate, nell'ordinario procedimento istruttorio, da parte della Commissione Tecnica Distrettuale.

La Regione dà comunicazione al richiedente e al Comune dell'esito della valutazione e delle specifiche attuative. In caso di diniego dell'approvazione della sperimentazione, l'autorizzazione è improcedibile. Il Comune recepisce l'esito del percorso procedendo con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione; in caso di esito favorevole avvia l'iter per l'inserimento nel Registro provinciale dei gestori dei servizi educativi per la prima infanzia privati.

Qualora i Comuni del distretto e/o le loro forme associative intendano attivare direttamente la sperimentazione di servizi, sarà loro cura inviare la proposta, corredata del progetto pedagogico, dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e dell'indicazione del contesto territoriale e sociale al nucleo di valutazione regionale, che esprimerà in merito parere vincolante

Art. 9 – Attività di vigilanza e controllo

Ai sensi degli artt. 11 e 20 della L.R. 19/2016, sono in capo al Comune, che si avvale della Commissione di cui al precedente art. 4, le funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia - per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento - e sui servizi ricreativi, soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività.

La funzione di vigilanza per i servizi ricreativi riguarda le disposizioni dell'art. 9, della L.R. 19/2016 e le caratteristiche e i requisiti previsti dall'Allegato A) della deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 1564 del 16/10/2017.

I Comuni e le loro forme associative, ai sensi dell'art. 7 – Allegato B – della deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 1564 del 16/10/2017, istituiscono il registro delle presenze giornaliere (sia per i servizi educativi che ricreativi) e ne prevedono la vidimazione. Tale registro verrà tenuto aggiornato quotidianamente a cura del soggetto gestore.

La vigilanza viene svolta, anche su richiesta della Regione, dei Comuni, o su formale segnalazione da parte di cittadini, attraverso ispezioni e verifiche periodiche della Commissione Tecnica Distrettuale, con la presenza di tutte le professionalità oltre al Presidente, per accertare l'esistenza e la permanenza dei requisiti sulla cui base è

concessa l'autorizzazione al funzionamento e dei requisiti di cui all'art. 9 della L.R. n. 19/2016 per i servizi ricreativi e iniziative di conciliazione. Di tali ispezioni viene redatto un verbale firmato dal Presidente e viene data comunicazione ai soggetti interessati. Il verbale verrà trasmesso a cura del Presidente della Commissione al Responsabile competenze per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, e al servizio stesso.

Qualora emergano inadempienze, il Presidente contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile richiedendo allo stesso tempo formale giustificazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'addebito o in tempi più brevi qualora le infrazioni riguardino motivi di sicurezza, igiene o sanità della struttura. Quando l'inadempienza crei grave pregiudizio per i fruitori del servizio, il Responsabile competente notificherà al soggetto gestore le misure che dovranno essere adottate dallo stesso tali da risolvere immediatamente la situazione di pregiudizio, pena la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura immediata del servizio.

Gli atti della Commissione inerenti all'attività di vigilanza devono essere trasmessi al Responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, a cui è attribuito il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati, e al servizio stesso.

Art. 10 – Sanzioni amministrative.

Ai sensi dell'art. 20 "Vigilanza e sanzioni" della L.R. 19/2016, comma 2, chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 2000 a euro 10.000, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti il regolamento o l'ordinanza comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante.

Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

Del provvedimento di revoca è data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi.

Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.

Ciascun Comune aderente al Distretto socio-sanitario di Reggio Emilia, definirà le sanzioni amministrative - attenendosi ai propri regolamenti o ordinanze comunali - da applicare ai gestori dei servizi educativi e ricreativi gestiti da soggetti gestori privati, in caso di inadempienze alle normative vigenti.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa espresso invio alla Legge Regionale 19/2016 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle direttive regionali applicative e ogni altra normativa vigente in materia di controlli e sanzioni.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente documento entrerà in vigore il giorno di esecutività della presente delibera, con contestuale istituzione della Commissione tecnica distrettuale.